

Ipotesi di accordo sui criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, Welfare Aziendale CCNL funzioni Centrali

In data 31 marzo 2026 alle ore 12,30 presso la sede del Comitato olimpico nazionale italiano (di seguito CONI) sita in Roma - Piazza Lauro De Bosis n. 15, ed in collegamento da remoto, le parti, come di seguito rappresentate, tenuto conto di quanto stabilito dall'Accordo di programma del 23 settembre 2022, hanno sottoscritto, nell'ambito del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, le integrazioni e gli accordi in oggetto.

Per la parte datoriale:

CONI
f.to Sergio D'Antoni
f.to Carlo Mornati
f.to Francesca Macioce

Per la parte sindacale:

f.to CISL FP
f.to UIL PA
CONFSAL-UNSA
FLP
CONFINTESA FP

Ordine del giorno:

- Ipotesi di accordo sui criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate 2025 – Funzioni Centrali (allegato 1);
- Welfare integrativo 2026 (allegato 2).

Il Capo Delegazione Sergio D'Antoni apre la riunione, svolta in presenza / collegamento da remoto, salutando tutti i presenti e ringraziandoli per la partecipazione.

Il Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane Francesca Macioce, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno premette quanto segue:

Al fine di meglio comprendere le variazioni degli importi considerati nella allegata ripartizione delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, è utile precisare che:

- nel mese di novembre 2022, sono stati dichiarati vincitori delle procedure di mobilità esterna (ex art. 30 D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001) n. 12 Funzionari di cui al CCNL Funzioni Centrali;
- successivamente a quella data e sulla base del numero di Funzionari vincitori della procedura di mobilità, è stato firmato il contratto collettivo integrativo personale delle aree CONI per il triennio 2023-2025 con i criteri di utilizzo Fondo risorse decentrate per l'anno 2023;
- ulteriori e successivi sviluppi hanno determinato l'acquisizione di soli 8 Funzionari anziché 12, poiché 4 soggetti vincitori non hanno accettato la mobilità.
- a seguito di procedura comparativa, con decorrenza 1° gennaio 2024, 3 funzionari degli otto citati hanno effettuato la progressione verticale dall'Area Funzionari all'Area delle Elevate Professionalità, e n. 2 sono transitate nell'anno 2024 ad altro ente, uscendo conseguentemente dall'ambito dell'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2025.
- a seguito di procedura di mobilità esterna in entrata (ex art. 30 D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001), nel corso dell'anno 2024 sono stati acquisiti n. 1 dipendente nell'Area Funzionari e n. 1 dipendente dell'Area Assistenti, rientrando conseguentemente dall'ambito dell'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2025.
- per la costituzione del fondo risorse decentrate CONI, ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti e tenuto conto dell'orientamento applicativo Aran n. 215 del 3 agosto 2012, si è proceduto a identificare una somma data dalla quota pro-capite del fondo risorse decentrate per il n. di dipendenti pubblici in dotazione organica, con riferimento ai valori economici previsti dall'Ente Nazionale per la Previdenza Sociale INPS, considerando la differenziazione pro-capite nel fondo tra le diverse Aree Operatori, Assistenti, Funzionari, attribuendo conseguentemente una quota media.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli importi considerati ripartizione delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sono stati incrementati e riparametrati sulla base delle unità di personale dell'Area Funzionari e dell'Area Assistenti effettivamente in organico (n. 5 funzionari – n.1 Assistente) come riportato nell'**(allegato 1)**, parte sostanziale ed integrante del presente accordo.

Successivamente vengono evidenziate e discusse le seguenti necessità ai punti successivi dell'ordine del giorno:

- definizione della distribuzione delle risorse destinate al finanziamento del welfare del personale – CCNL Funzioni Centrali **(allegato 2)**, parte sostanziale ed integrante del presente accordo).

Con successiva valutazione circostanziale sono condivisi:

- 1) Ipotesi di accordo sui criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 - CCNL Funzioni Centrali **(allegato 1)**;
- 2) Accordo inerente alla distribuzione delle risorse destinate al finanziamento del welfare del personale – CCNL Funzioni Centrali **(allegato 2)**.

L'incontro termina alle ore 13.00.

Ipotesi di accordo sui criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 - CCNL Funzioni Centrali

Articolo 1

Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente accordo si applica al personale non dirigente di cui all'art. 1, comma 920 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in servizio presso il CONI.
2. Il presente accordo concerne il periodo temporale 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 e riguarda i criteri di utilizzo del fondo per l'anno 2025.

Articolo 2

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025

1. Il fondo risorse decentrate determinato dal CONI ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti e tenuto conto dell'orientamento applicativo Aran n. 215 del 3 agosto 2012 ammonta, per l'anno 2025 a complessivi € 134.865,16.
2. Gli importi di € 10.288,32, di € 710,92 e di € 17.293,77 sono rispettivamente riservati:
 - all'erogazione dell'indennità di ente;
 - al finanziamento della misura prevista dall'art. 35, comma 4, del CCNL 1/10/2007;
 - alla copertura delle differenze, ove esistenti, tra le retribuzioni da erogare in corrispondenza dei livelli economici di inquadramento individuati ai sensi del DPCM 26 giugno 2015 e quelle previste dalla tabella H allegata al vigente CCNL Funzioni Centrali per il personale proveniente da mobilità intercomparto, nonché alla corresponsione dei differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 e seguenti del medesimo CCNL per il personale proveniente da mobilità intracomparto.
3. Gli importi di cui al comma 2 non sono disponibili per la contrattazione integrativa di ente e rientrano nella disponibilità del fondo risorse decentrate nelle ipotesi e alle condizioni previste dal CCNL.
4. Il fondo risorse decentrate disponibile per la contrattazione integrativa è conseguentemente quantificato, per l'anno 2025, in € 106.572,15.
5. Il fondo disponibile di cui al precedente comma 3 è destinato, nell'anno 2025, ai seguenti utilizzi:

Descrizione	2025
a) Performance organizzativa Area dei Funzionari	28.008,99
b) Performance individuale Area dei Funzionari	11.859,58
c) Performance organizzativa Area degli Assistenti	4.098,15

d) Performance individuale Area degli Assistenti	1.735,24
e) Trattamento economico di professionalità e produttività	21.500,00
f) Indennità di cui all'art. 50, comma 2, lett. d) CCNL FF.CC. 2019-2021	21.450,00
g) Differenziali stipendiali	5.750,00
h) Posizioni Organizzative	5.200,00
i) Specifiche Responsabilità	1.000,00
j) Welfare aziendale	5.970,19
Totale	106.572,15

6. Le somme di cui alla precedente tabella esplicitate nelle lettere g) sono destinate a procedure da espletare.

7. Le somme di cui alla precedente tabella esplicitate nelle lettere h) sono destinate ad eventuali procedure da espletare, previa individuazione degli incarichi ritenuti strategicamente sensibili dal CONI.

8. Le somme che, a consuntivo, risultassero non utilizzate per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della tabella di cui al precedente comma 5 sono destinate al finanziamento dei trattamenti economici di cui all'art. 50, comma 2, lett. c) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 ("trattamenti economici correlati alla performance finalizzati a riconoscere gli incrementi di produttività conseguiti per effetto dei nuovi modelli organizzativi e di servizio connessi al lavoro agile").

Accordo inerente alla distribuzione delle risorse destinate al finanziamento del welfare del personale – CCNL Funzioni Centrali

Fermo restando la copertura sanitaria Caspie, viene confermato anche per l'anno 2026 il ricorso al portale Doubleyou, per un importo pro-capite di almeno Euro 600,00 e complessivamente non superiore all'1% della spesa del personale prevista nel bilancio di programmazione, assicurando ai dipendenti interessati l'utilizzo del richiamato importo pro-capite per le finalità ed i limiti previsti dal quadro normativo vigente.

Qualora le condizioni imposte dall'art. 51, c.3 del TUIR vengano modificate per legge, si intenderanno automaticamente recepite dal presente accordo.

Per la parte datoriale:

CONI

f.to Sergio D'Antoni

f.to Carlo Mornati

f.to Francesca Macioce

Per la parte sindacale:

f.to CISL FP

f.to UIL PA

CONFSAL-UNSA

FLP

CONFINTESA FP